Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 18 ottobre 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 245 DEL 18 OTTOBRE 1940-XVIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 54: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni 3 % per le Ferrovie livornesi sorteggiate nella 76ª estrazione dei giorni 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16 e 17 settembre 1940-XVIII. — Obbligazioni 3 % per la Ferrovia Lucca-Pistoia sorteggiate nella 85ª, 83ª e 81ª estrazione del 18 e 19 settembre 1940-XVIII. — Obbligazioni 3 % Comuni Romane sorteggiate nella 65ª estrazione del 20 settembre 1940-XVIII. — Elenchi delle obbligazioni della cessata Società delle strade ferrate romane sorteggiate in precedenti estrazioni e non presentate per il rimborso.

(4001)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 12 febbraio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1940-XVIII, registro 4 Africa Italiana, foglio n. 370.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Ramacci Iperide Vezio fu Antonio, nato a Modena il 4 gennaio 1895, capitano in s.p.e. del LV battaglione coloniale.

MEDAGLIA DI BRONZO

Asfahà Ogbanchiel, buluc basci del XVI battaglione coloniale.
Beienè Naizghi, muntaz del XVI battaglione coloniale.
Chidanè Gheresillasse, muntaz del XVI battaglione coloniale.
Embaiè Uoldeabsghi, sciumbasci capo del XVI battaglione coloniale.
Ghereoldi Chiflemariam, sciumbasci del XVI battaglione coloniale.
Mohamed Abdù. buluc basci del XVI battaglione coloniale.
Tesfai Uoldesillasse, muntaz (35423) del LV battaglione coloniale.

CROCE DI GUERRA

Giatti Ferruccio di Ugo, nato a Firenze il 16 ottobre 1908, sottotenente di complemento del XXII battaglione coloniale.
Rizzo Antonio fu Salvatore, nato a Monreale (Palermo) l'8 ottobre 1909, sottotenente di complemento del XVI battaglione coloniale.
Abdalla Idris, ascari (34238) del LV battaglione coloniale, 2ª compagnia.
Abraha Tellà, ascari del LV battaglione coloniale, 1ª compagnia.
Adanon Cassù, muntaz del XXII battaglione coloniale, 2ª compagnia.
Addisù Gemberiè, buluc basci (13291) del LV battaglione coloniale, reparto comando.
Asghedom Agos, muntaz del LV battaglione coloniale, 1ª compagnia.
Burrù Ailù, muntaz del LV battaglione coloniale, 1ª compagnia.
Desù Agos ascari del XVI battaglione coloniale, 2ª compagnia.
Gheremariam Agheron, ascari del XVI battaglione coloniale.
Gheremedin Cafil, ascari del XVI battaglione coloniale.
Gheremeschel Agos, buluc basci del XVI battaglione coloniale.
Gheresghier Tesfai, muntaz (34672) del LV battaglione coloniale, 2ª compagnia.
Hailè Tesfanct, ascari del XVI battaglione coloniale.
Hussien Hamed, ascari (85433) del LV battaglione coloniale, 2ª compagnia.
Mahari Ghebriet, sciumbasci (11467) del LV battaglione coloniale, 2ª compagnia.
Ogbanchiel Hagos, ascari (92193) del LV battaglione coloniale, 2ª compagnia.
Redda Ghidei, sciumbasci del XVI battaglione coloniale.
Selum Ghezzel, muntaz (30262) del LV battaglione coloniale, reparto comando.
Teferrà Tesemmà, ascari (39247) del LV battaglione coloniale, 2ª compagnia.
Tuoldemedin Ghebrè, buluc basci del XXII battaglione coloniale, 2ª compagnia.
Uassiet Turunek, ascari (92228) del LV battaglione coloniale, 2ª compagnia.
Uoldemariam Uoldesillasse, sciumbasci del LV battaglione coloniale, reparto comando.
Zemikiel Zoggù, ascari del XVI battaglione coloniale, 2ª compagnia.
Zerium Zegghè, ascari del XVI battaglione coloniale.

(3629)

Regio decreto 6 maggio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 14 agosto 1940-XVIII, registro 7 Africa Italiana, foglio n. 107

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Baliva Mario fu Simplicio e di De Cesari Giovanna, nato ad Avezzano il 5 maggio 1905, tenente di fanteria in s.p.e. del XXVIII battaglione coloniale.
Budua Paolo fu Floriano e di Rizzotti Luisa, nato a Trieste il 15 ottobre 1912, sottotenente di complemento del gruppo bande altopiano.
Camuri Bruno di Giacomo e Ghirardelli Bice, nato a Messina il 25 febbraio 1914, sottotenente di fanteria (*b*) di complemento del LVIII battaglione coloniale.
Cargnelutti Federico fu Antonio e di Cecconi Teresa, nato a Gradisca (Gorizia) il 16 novembre 1890, capitano di fanteria in s.p.e. del XLI battaglione coloniale.

MEDAGLIA DI BRONZO

Abate Giuseppe fu Giuseppe e di Canale Caterina, nato a Casteldaccia (Palermo) il 30 settembre 1909, sottotenente di complemento del III battaglione arabo somalo.
Cecere Salvatore fu Antonino e fu Giarruso Clementina, nato a Marano (Napoli) il 6 settembre 1902, tenente di fanteria in s.p.e. del XXXI battaglione coloniale (*bis*).
Lepri Aldo fu Filippo, nato a Colle Val d'Elsa (Siena) il 10 febbraio 1906, tenente di fanteria in s.p.e. del XLII battaglione coloniale.
Marianelli Giancarlo fu Ercole e di Conti Paola, sottotenente di fanteria di complemento del LXVIII battaglione coloniale.
Napoleone Andrea di Davide e di Aniello M. Rosina, nato a Barano d'Ischia (Napoli) l'8 gennaio 1909, tenente medico in s.p.e. del reparto someggiato di sanità della XVII brigata coloniale.
Nicolella Vittorio di Alfredo e di Pacifico Elisa, nato a Benevento il 22 maggio 1913, sottotenente del LXII battaglione coloniale.
Norsa Giulio di Eugenio e di Castagnedi Narcisa, nato a Verona il 13 ottobre 1902, tenente di fanteria (*a*) di complemento del LVIII battaglione coloniale.
Prati Luigi di Alfredo e fu Rolli Fantini Elena, nato a Bologna il 21 giugno 1897, capitano di fanteria in s.p.e del comando XII brigata coloniale
Siciliano Filippo fu Giovanni e di Ligregni Anna, nato a Mirabella Imbaccari (Catania), sottotenente di fanteria di complemento del LXVIII battaglione coloniale.

CROCE DI GUERRA

Balboni Guido di Alberto e fu Bertelà Corinna, nato a Carrara (Massa) il 4 novembre 1909, sottotenente medico di complemento del XXV battaglione coloniale.
Castagna Placido fu Salvatore e di Ranetta Provvidenza, nato a Palermo il 10 luglio 1906, tenente di fanteria in s.p.e. del comando settore nord orientale (Debra Berhan).
De Laurentis Domenico di Vincenzo e di Leva Raffaella, nato ad Andria (Bari) il 17 giugno 1915, sottotenente di complemento del LXIX battaglione coloniale.
Fantini Tito di Ugo e di Orsi Gemma, nato a Carrara il 15 aprile 1910, tenente del XXIII battaglione coloniale.
Isacco Luigi di Luigi e di Vianello Giovanna, nato a Musocco (Milano) il 21 ottobre 1910, sottotenente di cav. di complemento del 1° gruppo squadroni cavalleria coloniale.
Masala Francesco di Francesco e di Manca Giovanna, nato a Nule (Sassari) il 22 settembre 1898, capitano di artiglieria di complemento del XVI gruppo someggiato coloniale.
Masazza Aldo fu Giuseppe e fu Sacco Teresa, nato a Quarto S. Elena (Cagliari) il 10 aprile 1904, sottotenente di fanteria (*b*) di complemento del LVIII battaglione coloniale.

Oliva Calcedonio di Giovanni e di De Pin Gisella, nato a Verona il 29 luglio 1912, sottotenente di fanteria di complemento del XXX battaglione coloniale.
Pecchia Francesco di Gennaro e di Masucci Angela, nato ad Avella (Avellino) il 2 gennaio 1912, sottotenente di fanteria di complemento del XXV battaglione coloniale.
Poggi Iginio, da Pavia, tenente medico di complemento dell'Istituto batteriologico di corpo d'armata (Addis Abeba).
Re Umberto fu Vittorio e di Broglia Maria, nato a Pieve Porto Morone (Pavia) il 22 luglio 1912, tenente di fanteria di complemento del comando settore nord orientale (Debra Berhan).
Sapienza Tommaso di Domenico e di Ferro Maria, nato a Catania il 25 marzo 1911, tenente di complemento del III battaglione arabo-somalo.
Scarpa Egidio di Luigi e fu Boscolo Argia, nato a Venezia il 5 marzo 1907, tenente Regio residente di Ancober.

(3638)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 settembre 1940-XVIII, n. 1398.
Matrimonio degli ex militari pensionati di guerra nei riflessi della riversibilità della pensione alla vedova e agli orfani.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Agli effetti della concessione della pensione alla vedova e agli orfani, ai sensi degli articoli 24, ultimo comma, 29 e 35 del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, 8 del R. decreto-legge 28 agosto 1924-II, n. 1383, e 1 della legge 18 gennaio 1934-XII, n. 28, sempre quando non siano più favorevoli i termini di cui ai citati articoli, si considera utile il matrimonio contratto fino al compimento del 50° anno di età dell'invalido, purchè sia durato non meno di due anni, ovvero sia nata prole ancorchè postuma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 28 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 28 settembre 1940-XVIII, n. 1399.
Risarcimento dei danni di guerra subiti all'estero da cittadini ed enti italiani.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È data facoltà al Ministro per le finanze di disporre la concessione di indennizzi ai cittadini ed enti italiani che durante il periodo dal 1° settembre 1939-XVII fino alla conclusione della pace abbiano subito danni di guerra all'estero nei territori appartenenti ai Paesi belligeranti.
Il Comitato per la definizione delle questioni finanziarie derivanti dai trattati di pace istituito con l'art. 2 del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 41, proporrà le somme che a seconda dei casi discrezionalmente valutati siano da concedere ai singoli reclamanti.

Art. 2.

Gli indennizzi concessi in base alla presente legge non sono cumulabili con altri dovuti da chiunque a qualsiasi titolo in dipendenza dei medesimi danni.

Art. 3.

Non può essere concesso alcun indennizzo a coloro che siano stati condannati per i reati previsti ai capi I e II del titolo primo, libro secondo del Codice penale comune, nonchè agli articoli 71, 72, 73, 77, prima parte, 78, 79, 80 del Codice penale per l'esercito, ed agli articoli 71, 72, 73, 74, 78, prima parte, 79, 80, 81, 82 del Codice penale militare marittimo.
Deve essere negato qualsiasi indennizzo al danneggiato qualora risulti che egli abbia commesso frode, diretta ad ottenere il risarcimento in misura superiore alle reali entità del danno.

Art. 4.

I provvedimenti adottati dal Ministro per le finanze in base alle proposte del Comitato di cui all'art. 1 sono definitivi.

Art. 5.

Nel caso che venisse autorizzata l'emissione di titoli del Debito pubblico per il risarcimento dei danni di guerra, il pagamento degli indennizzi previsti dalla presente legge potrà aver luogo, su proposta del Comitato di cui all'art. 1, in parte a contanti e in parte mediante la consegna di detti titoli, da valutarsi alla pari con la cedola in corso al momento della consegna dei titoli stessi.

Art. 6.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 28 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — CIANO — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 28 settembre 1940-XVIII, n. 1400.

Autorizzazione della spesa di L. 76.000.000 per la riparazione di opere pubbliche, di impianti per pubblici servizi e di case anche di proprietà privata nel territorio nemico occupato dalle Forze armate dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di L. 76.000.000, in aggiunta a quella di cui all'art. 1 della legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 938, per provvedere, in deroga a tutte le disposizioni vigenti, all'esecuzione dei lavori di ripristino di acquedotti, fognature, di impianti per pubblici servizi di illuminazione e di riscaldamento e di altre opere pubbliche, nonchè alla riparazione di case, anche di proprietà privata per renderle provvisoriamente abitabili nel territorio nemico occupato dalle Forze armate dello Stato oltre i confini del territorio nazionale.

La suindicata somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici con decreti del Ministero delle finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 28 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 settembre 1940-XVIII, n. 1401.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 743, che fissa il termine del corso legale delle monete di nichelio da L. 2 e da L. 1 ed autorizza il Ministro per le finanze a stabilire, con propri decreti, il termine stesso per le monete di nichelio da L. 0,50 e da L. 0,20.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 743, con il seguente titolo: « Conversione in legge del R. decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 743, che fissa il termine del corso legale delle monete di nichelio da L. 2 e da L. 1 ed autorizza il Ministro per le finanze a stabilire, con propri decreti, il termine stesso per le monete di nichelio da L. 0,50 e da L. 0,20 », e con la seguente modificazione:

Il secondo comma dell'art. 3 è soppresso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 28 settembre 1940-XVIII, n. 1402.

Rinnovazione delle convenzioni fra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le convenzioni fra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi annesse al R. decreto-legge 11 marzo 1923-I, n. 560, ed al R. decreto-legge 26 febbraio 1930-VIII, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930-VIII, n. 611, e prorogate col R. decreto-legge 18 gennaio 1932-X, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932-X, n. 356, sono prorogate per il periodo di tre anni a decorrere dal 1° giugno 1941-XIX.

Art. 2.

Con decreto Reale, da emanarsi a termini dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno stabilite le norme esecutive da osservarsi per la proroga di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 28 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 28 settembre 1940-XVIII, n. 1403.

Abrogazione del contributo statale a favore degli asili infantili israelitici contemplati dalla legge 30 luglio 1896, n. 343.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contributo annuo di L. 11.500 spettante agli asili infantili israelitici a norma dell'art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343, cessa con effetto dal 1° luglio 1938-XVI.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 28 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 30 luglio 1940-XVIII.

Sostituzione dei membri tecnici ordinari del Collegio arbitrale di appello sedente in Roma per la risoluzione delle controversie derivanti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 167 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908;

Visto l'art. 25 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;

Visto l'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582;

Visto il decreto Reale 4 aprile 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1940-XVIII, al registro 11 Lavori pubblici, foglio 260, con il quale è stato ricostituito per l'anno 1940 il Collegio arbitrale di appello sedente in Roma per la definizione di vertenze relative a liquidazioni di indennità di espropriazione in dipendenza di terremoti;

Ritenuto che occorre sostituire i membri ordinari del detto Collegio, Alicata ing. gr. uff. Antonino e Lo Cascio ing. commendatore Luigi, ispettori superiori del Genio civile;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, al Sottosegretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli ispettori superiori del Genio civile Alicata ing. grand'ufficiale Antonino e Lo Cascio ing. comm. Luigi cessano dalla carica di membri ordinari del suddetto Collegio e in loro sostituzione sono nominati membri ordinari del Collegio medesimo gli ispettori superiori del Genio civile Rodriquez ing. comm. Ernesto e Del Gaudio ing. comm. Luigi.

Il Ministro per i lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 30 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

GRANDI — SERENA — BUFFARINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1940-XVIII
Registro 19 *Lavori pubblici, foglio* 5. — CASTELNUOVO

(3986)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società « Successori di Faustino Ricci » con sede a Milano e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società « Successori di Faustino Ricci » si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società « Successori di Faustino Ricci », con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Senatore Michele Castelli.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 settembre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3990)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Fabbrica Italiana Lime di precisione, con sede a Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Fabbrica Italiana Lime di precisione, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Fabbrica Italiana Lime di precisione, con sede a Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Eduardo Malusardi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 settembre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3991)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1940-XVIII.
Disciplina della distribuzione degli olii e dei grassi alimentari.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

E CON QUELLO

PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, convertito nella legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 1080, relativo al servizio degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare la distribuzione degli olii e grassi alimentari;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, rimanendo ferme le disposizioni che regolano il conferimento dell'olio di oliva all'ammasso, è fatto divieto a chiunque produca o detenga olii di oliva, sia di pressione che rettificati (ivi compresi olio lampante, olio lavato od altri olii estratti dalle sanse a bassa acidità) ed olii di semi per uso commestibile, sia grezzi che rettificati, di venderli o comunque cederli, se non in base agli ordinativi di consegna emessi dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione, istituite presso i Consigli provinciali delle corporazioni, o a seguito di disposizioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello delle corporazioni ciascuno per la parte di propria competenza.

Art. 2.

Con decorrenza dalla data di cui al precedente articolo chiunque produca o detenga burro, strutto, sugna, lardo, ventresca e pancetta non arrotolate e guanciale, non potrà effettuarne la vendita o comunque la cessione, se non in base ad ordinativi di consegna emessi dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione, oppure a seguito di disposizioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello delle corporazioni, ciascuno per la parte di propria competenza.

Art. 3.

Le Sezioni provinciali dell'alimentazione si avvarranno dell'opera delle organizzazioni sindacali e cooperative interessate e degli enti economici da dette organizzazioni costituite.

Art. 4.

Chiunque detenga per la vendita i generi indicati ai precedenti articoli 1 e 2 ha l'obbligo di denunciarli, entro otto giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Sezione provinciale dell'alimentazione.

I produttori agricoli ed i loro enti associativi debbono presentare alla predetta Sezione provinciale dell'alimentazione le denuncie dell'olio di oliva per il tramite della Sezione dell'olivicoltura del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura; e quelle del burro, strutto, lardo, ventresca e pancetta non arrotolate, e guanciale per il tramite della Sezione della zootecnia dello stesso Consorzio.

I produttori industriali, i commercianti, le cooperative e gli altri detentori dei predetti generi alimentari debbono invece presentare le denuncie di cui al precedente comma per il tramite delle loro organizzazioni sindacali e cooperative.

Le denuncie dell'olio da semi debbono essere presentate alla stessa Sezione dell'alimentazione dai produttori e dagli altri detentori per il tramite delle loro organizzazioni sindacali e cooperative.

Art. 5.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente decreto si applicano le sanzioni previste dal R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764.

Roma, addì 1° ottobre 1940-XVIII

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

(3988)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1940-XVIII.
Razionamento della distribuzione degli olii e dei grassi commestibili.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

E CON QUELLO

PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 577, sul razionamento dei consumi;

Ritenuta la necessità di razionare la distribuzione degli olii e dei grassi commestibili;

Decreta:

Art. 1.

È fatto divieto agli esercenti di vendere o cedere, ed ai consumatori di acquistare, olii commestibili, burro, lardo, strutto, ventresca e pancetta non arrotolate, o guanciale, se non per mezzo della carta annonaria.

Il Ministro per le corporazioni in base alle consistenze dei predetti generi accertate dagli organismi competenti fisserà mensilmente l'ammontare della razione individuale, e indicherà i numeri delle cedole e dei buoni della carta annonaria, da utilizzare per la prenotazione ed il prelevamento dei prodotti summenzionati.

Art. 2.

Ai trasgressori della disposizione di cui al precedente articolo, si applicano le penalità previste dalla legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 577.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° ottobre 1940-XVIII

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

(3987)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1940-XVIII.

Assimilazione agli effetti doganali della gomma elastica sintetica alla gomma elastica naturale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte;

Ritenuto che è stata presentata allo sdoganamento gomma elastica sintentica allo stato greggio;

Ritenuto che la gomma elastica sintetica non è nominata nè dalla tariffa, nè dal repertorio;

Considerato che detto prodotto, dati i suoi caratteri e il suo impiego, presenta maggiore analogia con la gomma elastica naturale greggia;

Udito il Collegio consultivo dei periti doganali nell'adunanza del 10 ottobre 1940-XVIII;

Determina

che la gomma elastica sintetica greggia sia assimilata alla « gomma elastica greggia » e che i prodotti di gomma elastica sintentica siano assimilati ai corrispondenti prodotti di gomma elastica naturale.

Roma, addì 16 ottobre 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BAGLI

(4011)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di società cooperative inadempienti

Si avverte che ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge il 4 giugno 1931, n 998, le società cooperative sottoindicate, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, saranno dichiarate sciolte ad ogni effetto di legge con decreto del Ministero delle corporazioni da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni.

1. Soc. an. coop. fascista meccanica marchigiana demolitori navi, con sede in Ancona, costituita nel 1933, decreto Tribunale in data 2 marzo 1933, registro società 1450;
2. Soc. an. coop. fra braccianti e costruttori di strade, con sede in Bari, costituita, il 29 maggio 1922, decreto Tribunale in data 16-22 giugno 1922, registro società 1251;
3. Soc. an. coop. « Portolani » con sede in Bari, costituita il 15 ottobre 1923, registro società 1357;
4. Soc. an. coop. spazzapietre di Gioia del Colle, costituita il 13 gennaio 1920, registro società 941;
5. Soc. an. coop. edilizia di S. Michele di Bari, costituita il 25 marzo 1920, registro società 1018;
6. Soc. an. coop. fra mutilati e invalidi di guerra « Monte Santo » con sede in Monopoli (Bari), costituita il 13 agosto 1926, decreto Tribunale 19 luglio 1927, registro società 1559;
7. Soc. an. coop. Monte Oliveto, con sede in Airola (Benevento) costituita nel 1929, registro società 419, decreto Tribunale in data 16 marzo 1929.
8. Soc. an. coop. costruzioni edili ed affini, con sede in Gussago (Brescia) costituita nel 1935, decreto Tribunale in data 14 marzo 1935, registro società 2344;
9. Soc. an. coop. unione agricola, con sede in Alba (Cuneo), costituita il 18 settembre 1924, decreto Tribunale in data 20 settembre 1924, registro società 520;
10. Soc. an. coop. edificatrice, con sede in Ponte alle Mosse (Firenze), illegalmente costituita;
11. Soc. an. coop. Edificatrice « Labronica » con sede in Firenze, costituita nel 1924, decreto Tribunale in data 3 marzo 1924, registro società 3806;
12. Soc. an. coop. edificatrice « Villa Reale », con sede in Poggio a Coiano (Firenze), costituita nel 1930, decreto Tribunale in data 12 gennaio 1931, registro società 4974;
13. Soc. an. coop. fra gli artigiani cavatori della pietra, con sede in Fiesole (Firenze) costituita nel 1933, decreto Tribunale in data 18 febbraio 1933, registro società 5207;
14. Soc. an. coop. edificatrice operaia « G. Garibaldi » pro Villaggio della Gora, con sede in Galluzzo (Firenze), illegalmente costituita;
15. Soc. an. coop. edilizia « Trento » con sede in Borgo S. Lorenzo (Firenze), costituita il 1° maggio 1935;
16. Soc. an. coop. edificatrice « Crocifissa Tognoni », con sede in Ligna (Firenze), costituita nel 1929, decreto Tribunale in data 10 maggio 1929, registro società 474;
17. Soc. an. coop. assistenza legale tecnica e medico-automobilistica, con sede in Firenze, costituita l'8 agosto 1935, decreto Tribunale in data 10 agosto 1935, registro società 5553;
18. Soc. an. coop. edilizia cassinate dei combattenti, con sede in Cassino (Frosinone), costituita il 26 giugno 1921, decreto Tribunale in data 15 luglio 1921;
19. Soc. an. coop. agricola con sede in Vespolate (Novara), costituita nel 1919, decreto Tribunale in data 5 novembre 1919, registro società 484;
20. Soc. an. coop. agricola annonaria fra esercenti ed agricoltori, con sede in Vespolate, costituita il 21 febbraio 1921, registro società 607;
21. Soc. an. coop. braccianti, con sede in Scandiano (Reggio Emilia), costituita nel 1931, decreto Tribunale in data 30 maggio 1931, registro società 1197;
22. Soc. an. coop. edilizia « Grottarossa » (Roma), costituita il 10 maggio 1939, decreto Tribunale 2 giugno 1920, registro società 508;
23. Soc. an. coop. « Elena » in Roma, costituita il 14 giugno 1928, decreto Tribunale 23 gennaio 1929, registro società 71;
24. Soc. an. coop. « Romana automobilistica Sacra », in Roma, costituita il 18 luglio 1929, decreto Tribunale 6 agosto 1928, registro società 424;
25. Soc. an. coop. « Agricola Laziale S. A. C. A. L. », in Roma, costituita il 9 febraio 1932, decreto Tribunale 3 marzo 1932, registro società 77;
26. Soc. an. coop. « Agraria Volusia » in Roma, costituita il 27 novembre 1928, decreto Tribunale 11 gennaio 1929, registro società 120;
27. Soc. an. coop. « Progredi », in Roma, costituita il 28 settembre 1936, decreto Tribunale 15 ottobre 1936, registro società 353;
28. Soc. an. coop. « Esperia », in Roma, costituita il 4 aprile 1912, decreto Tribunale 19 aprile 1912, registro società 93;
29. Soc. an. coop. « Esedra » « S.A.C.E. » in Roma, costituita il 5 luglio 1929, decreto Tribunale 16 agosto 1929, registro società 447;
30. Soc. an. coop. « Impero Romano », in Roma, costituita il 29 maggio 1933, decreto Tribunale 29 luglio 1933, registro società 428;
31. Soc. an. coop. « Mutua fra rivenditori di giornali ed affini », in Roma, costituita il 7 novembre 1936, decreto Tribunale 30 settembre 1936, registro società 358;
32. Soc. an. coop. « Appoderamento orticolo Casalotto », in Roma, costituita il 6 marzo 1933, decreto Tribunale 16 marzo 1933, registro società 120;
33. Soc. an. coop. agricola fra boattieri « L'Aratro », in Campagnano Romano (Roma), costituita il 1° marzo 1935, decreto Tribunale 7 aprile 1935, registro società 272;
34. Soc. an. coop. agricola ex combattenti « Cincinnato » in Cretoni (Roma), costituita il 1° agosto 1920, decreto Tribunale 18 settembre 1920, registro società 753;
35. Soc. an. coop. « Casa del pescatore in Alghero » (Sassari), costituita il 4 febbraio 1934;
36. Soc. an. coop. edile ferrovieri, in Torino, costituita il 4 ottobre 1930;
37. Soc. an. coop. « Triestina fra macellatori di suini », in Trieste costituita il 12 giugno 1922, registro cons. VIII 145;
38. Soc. an. coop. « Gradese di costruzioni », in Grado (Trieste), registro società 691;
39. Soc. an. coop. essiccatoio cooperativo bozzoli per il Friuli, con sede in Aiello, costituita in data 11 settembre 1922, registro società Tribunale di Udine n. 1434;
40. Soc. an. coop. « Latteria sociale cooperativa » di Orsaria, con sede in Orsaria, costituita nel 1935, decreto Tribunale 17 luglio 1935, inscritta al n. 1449 del registro società Regio Tribunale di Udine.
41. Soc. an. coop. essiccatoio coop. bozzoli di Varmo », con sede in Varmo, costituita nel 1935, decreto Tribunale 4 maggio 1935, inscritta al n. 1336 del registro società del Regio Tribunale di Udine.
42. Soc. an. coop. consorzio cooperativo per la vendita del tabacco, con sede in Tapogliano, costituita in data 10 febbraio 1923 secondo

la legge austriaca, inscritta al n. 1438 del registro società del Tribunale di Udine;

43. Soc. an. coop. consorzio rurale di acquisto e smercio di Chiopris, costituita in data 14 gennaio 1908 secondo la legge austriaca, inscritta al n. 1403 del registro società Regio Tribunale di Udine.

44. Soc. an. coop consorzio di acquisto e smercio di Crauglio, costituita in data 15 dicembre 1908 secondo la legge austriaca inscritta al n. 1413 del registro società del Tribunale di Udine.

45. Soc. an. coop. consorzio rurale di acquisto e smercio di Ioanis, costituita in data 27 maggio 1908 ai sensi della legge austriaca, inscritta al n. 1408 del registro società del Regio Tribunale di Udine.

46. Soc. an. coop. forno sociale di Muzzana del Turgnano, costituita nel 1933, inscritta al n 1310;

47. Soc an. coop di consumo Orsaria, costituita nel 1920, decreto Tribunale 19 febbraio 1920, inscritta al n. 620 società;

48. Soc. an coop. di consumo di Orsaria, costituita nel 1935, decreto Tribunate 13 luglio 1935, inscritta al n. 1446 registro società;

49. Soc. an. coop. consorzio rurale di acquisto e smercio di Perteole, costituita nel 1908 secondo la legge austriaca, inscritta al n. 1411 del registro società;

50. Soc. an. coop. consorzio rurale di acquisto e smercio di Ruda, costituita in data 11 marzo 1910, inscritta al n. 1416 del registro società;

51. Soc. an. coop. combattenti di consumo di S. Pietro al Natisone, con sede in Pulfero, costituita nel 1920 con decreto in data 24 aprile 1920, inscritta al n. 654 del registro società;

52. Soc. an. coop consorzio rurale di acquisto e smercio, S. Vito al Torre, costituita nel 1908 secondo la legge austriaca, iscritta al n. 1407 del registro società.

53. Soc. an. coop. consorzio rurale di acquisto e smercio di Strassoldo, costituita in data 16 dicembre 1908 secondo la legge austriaca, inscritta al n. 1413 del registro società;

54. Soc. an. coop di consumo di Nogaredo di Corno, costituita nel 1920, decreto di omologazione del Tribunale in data 15 maggio 1920, inscritta al n. 664 del registro società;

55. Soc an. coop «Unione cooperativa di consumo» di Vicinale di Butrio, costituita nel 1932, decreto Tribunale 18 agosto 1932, inscritta nel registro delle società al n. 1289;

56 Soc an. coop consorzio fra allevatori bestiame bovino in Aquileia, costituita in data 10 aprile 1911 secondo la legge austriaca, inscritta al n. 1420 del registro società;

57. Soc. an. coop consorzio pomologico Friulano, con sede in Aiello, costituita in data 3 aprile 1913 secondo la legge austriaca, inscritta al n. 1422 del registro società;

58. Soc. an coop. consorzio agrario di Aiello, costituita in data 15 maggio 1920 secondo la legge austriaca, inscritta al n. 1425 registro delle società;

59 Soc. an. coop. consorzio falegnami di Aiello, costituita in data 28 dicembre 1920 secondo la legge austriaca, inscritta al n. 1428 del registro società:

60. Soc. an. coop. di lavoro e produzione di Aiello, costituita in data 17 settembre 1921 secondo la legge austriaca, inscritta al n. 1429 registro società;

61. Soc. an. coop. «Associazione cooperativa falegnami» di Crauglio, costituita il 27 gennaio 1910 secondo la legge austriaca, inscritta al n. 1415 del registro società;

62. Soc. an. coop. consorzio «La Terra» di Cervignano, costituita in data 28 gennaio 1921 secondo la legge austriaca, inscritta al n. 1428 del registro società;

63. Soc. an. coop. edile consorzio di Campolongo al Torre, costituita in data 12 ottobre 1921 secondo la legge austriaca, inscritta al n. 1435 del registro società;

64. Soc. an. coop. di lavoro e produzione di Cervignano, costituita in data 21 settembre 1922 secondo la legge austriaca, inscritta al n. 1435 del registro società;

65. Soc. an coop. di lavoro e produzione di Cervignano, costituita in data 25 gennaio 1923, inscritta al n. 1436 registro società.

66. Soc. an. coop. fra muratori ed affini di Magnano in Riviera, costituita nel 1921, decreto Tribunale in data 10 ottobre 1921, inscritta al n. 854 del registro società;

67. Soc. an. coop. di consumo di Percotto, con sede in Percotto, costituita nel 1920, decreto Tribunale in data 5 aprile 1920, inscritta nel registro della società al n. 645;

68. Soc. an. coop. di consumo di Basaldella del Cormor, costituita nel 1921, decreto Tribunale 11 gennaio 1921, inscritta al n. 769 del registro società;

69. Soc. an. coop. di consumo Villanova di Lusevera, costituita nel 1921, decreto Tribunale 15 gennaio 1921, inscritta al n. 780 del registro società.

70. Soc. an. coop. «Case economiche popolari di Aquileia», costituita nel 1929, decreto Tribunale in data 3 gennaio 1929, inscritta al n. 1443 del registro società;

71. Soc. an. coop. edilizia «Concordia», con sede in Aiello, costituita nel 1921, registro società 1431;

72. Soc. an. coop. edile operaia «Non flectar» di Cervignano, costituita in data 11 maggio 1922, registro società 1433;

73. Soc. an coop. «Latteria sociale» di Orsaria (Udine), costituita il 6 giugno 1935;

74. Soc. an. coop. di lavoro di Sardon di Fassò (Venezia), costituita nel 1927, omologata con decreto del Tribunale in data 22 dicembre 1927, registro società 3170;

75. Soc. an coop di produzione e lavoro fra ex combattenti del distretto di Dolo e Piove di Sacco, con sede in Preamore di Campo Nogaro (Venezia) omologata con decreto del Tribunale in data 23 luglio 1931, registro società 3374;

76. Soc. an. coop «Italia Nuova» con sede in Venezia, omologata con decreto Tribunale in data 10 agosto 1931, registro società 3376;

77. Soc. an. coop. edile di produzione e lavoro «Marghera» con sede in Venezia, omologata con decreto Tribunale in data 13 settembre 1933, registro società 3547;

78. Soc. an. coop. «Immobiliare» in Augera (Varese), costituita il 30 giugno 1929, decreto Tribunale 20 agosto 1929, registro società 2621;

79. Soc an. coop. di consumo in Roasio S. Maurizio (Vercelli);

80 Soc an. coop edile «Luigi Razzo» in Viterbo, costituita il 1° marzo 1936, decreto Tribunale 30 marzo 1936, registro società 560;

81. Soc an. coop agricola del Carpine, con sede in Montefiascone, costituita nel 1906, decreto del Tribunale 27 dicembre 1906;

82. Soc. an. coop «Agricola ex combattenti» in Nepi, costituita nel 1920, decreto del Tribunale 23 febbraio 1920;

83. Soc. an. coop. «Agricola ex combattenti» in Ronciglione, costituita nel 1919, decreto del Tribunale 4 ottobre 1919;

84. Soc an. coop. «Agricola fra boattieri», con sede in Tuscania, costituita nel 1931, decreto del Tribunale 11 luglio 1931;

85. Soc. an. coop. agricola ex combattenti «A. Fabbri», in Tuscania, costituita nel 1921, decreto Tribunale 9 febbraio 1921.

(3946)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Canoni sul riscaldamento 1940-41

Con provvedimento P. 945 del 12 ottobre c. a., il Ministero delle corporazioni ha stabilito i seguenti criteri che i Consigli provinciali devono seguire per regolare la durata del periodo di riscaldamento e i relativi canoni per l'annata 1940-41.

I Consigli, allo scopo di limitare il consumo del combustibile ed evitare eccessivi aumenti sui canoni di riscaldamento corrisposti nella stagione scorsa, dovranno anzitutto promuovere accordi con le Organizzazioni interessate per determinare le date di inizio e di fine del riscaldamento, a seconda dell'andamento del clima di ciascuna Provincia, in modo che i Comitati di presidenza possano ridurre per quanto sia possibile il periodo di riscaldamento. Ove, malgrado tale riduzione, risulti impossibile mantenere inalterati i canoni corrisposti nell'annata decorsa, i Comitati di presidenza, potranno stabilire con rigoroso calcolo una maggiorazione massima che i fornitori possono applicare sui canoni suddetti.

La maggiorazione dovrà essere stabilita nella misura minima indispensabile, tenendo conto degli aumenti intervenuti in questo ultimo anno nei prezzi del combustibile e della riduzione decisa circa la durata del riscaldamento. Per i canoni conglobati nelle pigioni, la maggiorazione deve essere applicata sulla parte della pigione che nella stagione decorsa corrispondeva al corrispettivo per il servizio di riscaldamento.

In attesa delle determinazioni di cui sopra, i Consigli potranno chiarire che è consentito esigere anticipazioni in misura non superiore alla metà del canone pagato nell'annata scorsa.

Criteri analoghi potranno essere seguiti per consentire maggiorazioni per forniture di acqua calda.

(4013)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del presidente e vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Palermo.

Con R. decreto 1° settembre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre stesso anno, registro 20, foglio 122, il Consigliere nazionale Ugo Parodi Giusino, Duca di Belsito, ed il comm. avv. Agostino Nicchi, vengono confermati rispettivamente nella carica di presidente e vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Palermo per tutta la durata della guerra e fino a tre mesi dopo la conclusione della pace.

(4006)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

ELENCO N. 4

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	212096	700 —	Costagliola *Raffaela di Polidoro*, moglie di Scotto *Gennaro*, dom. a New York (S U.A.).	Costagliola *di Polidoro Raffaela di Salvatore*, moglie di Scotto di *Ciccariello Gennaro*, dom. a New York (S.U.A.).
Id.	212097	700 —	Scotto *Caterina-Lucia di Ciccariello*, nubile, dom. a New York (S.U.A.).	Scotto *di Ciccariello Caterina-Lucia di Gennaro*, nubile, dom. a New York (S.U.A.).
Cons. 3,50 % (1906)	600773	420 —	Mazzoleni Giovannina di Enrico, moglie di Brocchetti Talete, dom a Castello d'Agogna (Pavia), vincolato per dote e con usufrutto cong. e cumulativ ai coniugi Mazzoleni Enrico fu Bernardo e Cotta *Adelaide* fu Giovanni, dom a Mortara	Come contro, con usufrutto, ecc., Cotta *Maria-Adelaide* fu Giovanni, dom. a Mortara.
Id.	737448	630 —	Brocchetti Talete fu Pietro, dom. a Castello d'Agogna (Pavia), con usufrutto a Cotta *Adelaide* fu Giovanni, ved Mazzoleni Enrico. dom a Mortara	Come contro, con usufrutto a Cotta *Maria-Adelaide* fu Giovanni, ved. Mazzoleni Enrico, dom. a Mortara.
P. R. 3,50 %	298093	1.400 —	Guarino Giuseppina di *Gennaro*, moglie di Mattera Raffaele di Alfonso dom. a Galatone (Lecce), con usufrutto a Cardinale Maria fu Angelo, moglie di *Gennaro* Guarino.	Guarino Giuseppina di *Cesare-Gennaro*, ecc., come contro, con usufrutto a Cardinale Maria fu Angelo, moglie di *Cesare-Gennaro* Guarino.
Id.	120530	672 —	Strazza Blanda detta Blandina fu Blando, minore sotto la patria potestà della madre *Parravicini Lina* fu Luigi, ved Strazza Blando, dom a Monza, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di *Parravicini Lina* fu Luigi, ved. Strazza Blando, dom a Monza.	Strazza Blanda detta Blandina fu Blando, minore sotto la patria potestà della madre *Paravicini Natalina* fu Luigi, vedova Strazza Blando, dom. a Monza, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di *Paravicini Natalina* fu Luigi, ved. Strazza Blando, dom. a Monza
P. R. 3,50 % (1934)	159061	122,50	Becchio Bartolomeo fu Nicola, dom. a Racconigi (Cuneo), vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Rolfo Margherita fu Giorgio, vedova di Becchio *Bartolomeo*, dom. a Racconigi (Cuneo).	Becchio Bartolomeo fu Nicola, dom. a Racconigi (Cuneo), vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Rolfo Margherita fu Giorgio, vedova di Becchio *Nicola*, dom. a Racconigi (Cuneo).
Cons. 3,50 %	4688	56 —	*Ghiorsi* Antonio fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Guissi Maria di Giovanni, vedova *Ghiorsi*, dom. a Bedonia (Parma).	*Ghiozzi* Antonio fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Guissi Maria di Giovanni, vedova *Ghiozzi*, dom. a Bedonia (Parma).
Cons. 3,50 % (1902)	37200	108,50	Comune di Caccamo (Palermo), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Damiani *Calogero* fu *Giovanni*, dom. a Caccamo.	Comune di Caccamo (Palermo), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Damiani *Giovanni* fu *Calogero*, dom. a Caccamo.
P. R. 3,50 %	413154 411135	101,50 280 —	Zunino Benedetta di Gio. Batta, ved. Alloisio Nicola, dom. a Rossiglione (Genova), con usufrutto a Marini *Teresa* fu Stefano, ved. Alloisio Manfredo, dom. a Belforte Monferrato.	Come contro, con usufrutto a Marina *Maria-Teresa* fu Stefano, ecc., come contro.
Rendita · %	38761	555 —	Ferrante Maria-Elia fu Pietro, *nubile*, dom. a Palermo, con usufrutto a Comella Maria-Antonia fu Salvatore, ved. Ferrante, dom. a Palermo.	Ferrante Maria-Elia fu Pietro, *minore sotto la patria potestà della madre Comella Maria-Antonia fu Salvatore*, dom. a Palermo, con usufrutto a Comella Maria Antonia fu Salvatore, ved. Ferrante Pietro, dom. a Palermo.
P. R. 3,50 % (1934)	168400	38,50	*Mercuri* Giuseppe fu Angelantonio, minore sotto la patria potestà della madre Storto Annunziata, ved. di *Mercuri* Angelantonio, dom. a Vasto Marina (Chieti).	*Mercurio* Giuseppe fu Angelantonio, minore sotto la patria potestà della madre Storto Annunziata, ved. *Mercurio* Angelantonio, dom. a Vasto Marina (Chieti).
Id.	323846	210 —	Savio *Marco-Giuseppe* e Lucia fu Paolo, minori sotto la tutela di Savio Giuseppe fu Paolo, dom. a Villanova d'Asti (Alessandria).	Savio *Marco, Giuseppe*, e Lucia fu Paolo, minori, ecc., come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	204513	21 —	Ferrero Carolina fu *Giuseppe*, nubile, dom. ad Alba, con usufrutto a Giordanello Rosa fu Damiano, vedova Ferrero *Giuseppe*, dom. ad Alba.	Ferrero Carolina fu *Giovanni-Giuseppe*, nubile, dom. ad Alba, con usufrutto a Giordanello Rosa fu Damiano, vedova Ferrero *Giovanni-Giuseppe*, dom. ad Alba.
Id.	204514	21 —	Ferrero Onorina fu *Giuseppe*, nubile, dom. ad Alba, con usufrutto come sopra.	Ferrero Onorina fu *Giovanni-Giuseppe*, nubile, dom. ad Alba, con usufrutto come sopra.
Id.	204515	21 —	Ferrero Damiano fu *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre Giordanello Rosa, dom. ad Alba, con usufrutto come sopra.	Ferrero Damiano fu *Giovanni-Giuseppe*, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	597992	17,50	Provera Vincenzo fu Antonio, dom. a Livorno, con usufrutto vitalizio a favore di Villata *Margherita* e Teresa fu Giuseppe, congiun. e cumulativamente.	Provera Vincenzo fu Antonio, dom. a Livorno, con usufrutto vitalizio a favore di Villata *Teresa-Margherita* e Teresa fu Giuseppe, congiun. e cumulativamente.
P. R. 3,50 % (1934)	295089	210 —	Saracco Maria fu *Battista*, moglie di Bre Pietro, dom. in Asti (Alessandria).	Saracco Maria fu *Giovanni-Batta*, moglie di Bre Pietro, dom. in Asti (Alessandria).
Id.	55271	35 —	*Rapalino* Caterina fu Carlo, moglie di Benevelli Carlo, dom. in Dogliani (Cuneo), vincolato per dote.	*Rappallino* Caterina fu Carlo, moglie di Benevelli Carlo, dom. in Dogliani (Cuneo), vincolato per dote.
Buono del Tesoro 1940 Serie I	1449	3.000 —	*Giovatto* Angelina, Giuseppe e Salvatore fu Giovanni, minori sotto la patria potestà della madre Giudice Concetta fu Gaetano, ved. *Giovatto* Giovanni.	*Giavatto* Angelina, Giuseppe e Salvatore fu Giovanni, minori sotto la patria potestà della madre Giudice Concetta fu Gaetano, ved. *Giavatto* Giovanni
P. R. 3,50 % (1934)	163598	276,50	*Mosca Lo-Prinzi Giuseppa*, minore sotto la tutela della madre Lo-Prinzi Vincenza, dom. in Mistretta (Messina).	*Lo-Prinzi Giuseppa-Mosca*, minore, ecc., come contro.
Id.	10217	14 —	Caci Saveria fu Saverio, minore sotto la tutela di Di *Bartolo* Giuseppa, dom. a Terranova di Sicilia (Caltanissetta).	Caci Saveria fu Saverio, minore sotto la tutela di Di *Bartoli* Giuseppa, dom. a Terranova di Sicilia (Caltanissetta).
Rendita 5 %	157345	270 —	Nobili *Angiolina* fu Giuseppe, vedova *Dell'Acqua*, dom. ad Omegna (Novara), con usufrutto a Zuccadelli Giulia fu Domenico, maritata Alberti, dom. ad Omegna.	Nobili *Maria-Teresa-Primitiva-Angela* fu Giuseppe, vedova *Acqua*, dom. ad Omegna (Novara), con usufrutto come contro.
P. R. 3,50 %	65306	430,50	Scarampi di *Prunetto* Alberto fu Maurizio, dom. a Bagni di Lucca, con usufrutto a Raffo *Fanny* fu *Giovanni-Battista*, ved. di Scarampi di *Prunetto* Maurizio, dom. a Bagni di Lucca.	Scarampi di *Pruney* Alberto fu Maurizio, dom. a Bagni di Lucca, con usufrutto a Raffo *Francesca-Maria-Fanny* fu *Felice-Giovanni-Battista*, ved. di Scarampi di *Pruney* Maurizio, dom. a Bagni di Lucca.
Id.	65308	430,50	Scarampi di *Prunetto* Alfridah fu Maurizio, moglie di Sciaccaluga Giuseppe, dom. a Genova, con usufrutto come sopra.	Scarampi di *Pruney* Alfridah fu Maurizio, moglie di Sciaccaluga Giuseppe, dom. a Genova, con usufrutto come sopra.
Ric. Mod. 168 T	965	7 —	*Tavone* Antonio fu Angelo.	*Paone* Antonio fu Angelo.
P. R. 3,50 %	571981	24,50	De Alescandris Artemisia fu Aristide, moglie di Luzzana Gustavo, e De Alescandris Andromaco fu Aristide, quali eredi indivisi, dom. in Roma, con usufrutto a Bianchi *Benedetta* fu Serafino, vedova di Conti Luigi, dom. a Napoli.	Come contro, con usufrutto a Bianchi *Maria-Anna-Benedetta* fu Serafino, vedova di Conti Luigi, dom. a Napoli.
Buono Tesoro 1940 Serie II	1315	Capitale 5.000 —	Ulivi *Teresita* e Giovanna fu Gaetano, minori sotto la patria potestà della madre Spadoni Maria fu Giovanni, vedova Ulivi Gaetano, dom. a Milano.	Ulivi *Teresa* e Giovanna fu Gaetano, minori, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	361342	105 —	Mussa Attilio fu *Giacomo-Giuseppe*, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a Torelli Elvira fu Carlo, ved. di Mussa *Giacomo-Giuseppe*, dom. a Torino.	Mussa Attilio fu *Giuseppe*, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a Torelli Elvira fu Carlo, ved. di Mussa *Giuseppe*, dom. a Torino.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 12 settembre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3612)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 ottobre 1940-XVIII - N. 209

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459,25
Argentina (Peso carta)	-	4,65
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)		—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,93
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)		0,7994
Romania (leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 –	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50 % (1906)	75,85
Id. 3,50 % (1902)	73,75
Id. 3,00 % Lordo	51,55
Id. 5 % (1935)	94,225
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	74,55
Id. Id. 5 % (1936)	95,70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,90
Buoni novennali 5 % Scadenza 1941	100,775
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,925
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,80
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,575
Id. Id. 5 % - Id. 1949	100,35

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Ammortamento delle obbligazioni dell'autostrada Milano-Bergamo

(Assunto dallo Stato in forza della convenzione 8 marzo 1938-XVI, approvata con R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 804).

Si notifica che, nei giorni 25, 26 e 27 settembre 1940-XVIII, a cura della commissione costituita a norma dell'art. 155 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, dell'art. 9 del R. decreto 24 novembre 1938-XVII, n. 1782, e dell'art. 4 della convenzione 29 dicembre 1938-XVII, approvata con decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 1939-XVII, n. 10, stipulata con la Banca Nazionale del Lavoro per il servizio delle obbligazioni della autostrada Milano-Bergamo, sono state eseguite le operazioni sotto indicate, annunziate con avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 1940-XVIII, n. 208, in ordine ai titoli acquistati sul mercato e presentati dalla Banca suddetta, corrispondenti alla quota da ammortizzare nell'anno 1941, di complessive lire 427.000, giusta il piano di ammortamento allegato al mentovato decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII:

a) riscontro ed annullamento di n. 854 obbligazioni rappresentate da n. 11 titoli da 25 obbligazioni; n. 22 titoli da 10 obbligazioni; n. 55 titoli da 5 obbligazioni e n. 84 titoli da una obbligazione;

b) estrazione dalle urne delle schede corrispondenti ai titoli anzidetti.

A norma dell'art. 158 del citato regolamento generale sul Debito pubblico, sono indicati, nell'elenco che segue, i numeri dei titoli anzidetti, rappresentanti obbligazioni dell'autostrada Milano Bergamo, ammortizzati per l'anno 1941, mediante acquisto diretto sul mercato:

TITOLI DA 25 OBBLIGAZIONI CIASCUNO

9002	9081	9088	9153	9154	9155	9162
9163	9164	9171	9173	—	—	—

TITOLI DA 10 OBBLIGAZIONI CIASCUNO

8169	8170	8439	8440	8581	8690	8695
8696	8697	8698	8699	8805	8806	8939
8941	8942	8943	8944	8968	8969	8998
8999	—	—	—	—	—	—

TITOLI DA 5 OBBLIGAZIONI CIASCUNO

5036	5037	5038	5040	5084	5086	5087
5088	5089	5090	5371	5372	5373	5374
5375	5439	5440	5441	5442	5443	5444
5445	5446	5447	5448	5610	5611	5612
5613	5614	5615	5616	5617	5619	5620
5855	5920	6413	6414	6415	6552	6553
6554	6555	6562	6563	6564	6565	6566
6958	6960	6961	6962	6963	6964	—

TITOLI DA UNA OBBLIGAZIONE

131	132	133	134	135	136	137
138	139	140	141	252	253	254
255	256	257	258	259	260	261
884	1464	1465	1466	1467	1468	1772
1773	1774	1775	2011	2012	2035	2935
2936	2937	2938	2939	3203	3204	3205
3206	3207	3242	3243	3245	3246	3247
3248	3249	3250	3251	3252	3258	3259
3462	3463	3464	3465	3466	3591	3592
3593	3594	3595	3596	3597	3598	3599
3600	3601	3602	3603	3604	3605	3606
3607	3608	3609	3703	3914	3915	4594

Roma, addì 27 settembre 1940-XVIII.

Il direttore generale
POTENZA

Il capo della Divisione del Gran Libro
GENTILUCCI

Redimibile 6 % Autostrada Milano-Bergamo

Elenco dei titoli di obbligazioni dell'autostrada Milano-Bergamo, sorteggiati nelle estrazioni dell'8 settembre 1937 (8ª) *e del* 28 *dicembre* 1938 (9ª), *non presentati al rimborso, facenti carico allo Stato.*

	Numero	Anno
Titoli da 25 obbligazioni	9031	1938
Id.	9227	»
Titoli da 10 obbligazioni	8258	»
Id.	8377	»
Id.	8629	»
Titoli da 5 obbligazioni	5130	»
Id.	5705	»
Id.	5754	»
Id.	5760	»
Id.	5817	1937
Id.	6437	1938
Id.	7538	»
Titoli da una obbligazione	321	»
Id.	380	»
Id.	591	»
Id.	723	1937
Id.	1051	1938
Id.	1590	»
Id.	2028	»
Id.	2480	»
Id.	2601	»

	Numero	Anno
Titoli da una obbligazione	2739	1937
Id.	3072	1938
Id.	3334	»
Id.	3336	»
Id.	3350	»
Id.	3524	»
Id.	3536	»
Id.	4586	»
Id.	4728	»
Id.	4863	1937
Id.	4872	»

Il capo della Divisione del Gran Libro
GENTILUCCI

Il direttore generale
POTENZA

(3983)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Monterotondo (Roma)

Nella seduta tenuta l'11 ottobre 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Monterotondo (Roma) il dott. Andrea Cucchiaroni fu Augusto è stato eletto presidente del Comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(4016)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 24 posti di disegnatore tecnico aggiunto per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1935, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 2011;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233;
Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo Capo del Governo in data 3 ottobre 1939-XVII;
Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le note n. 7544/9/1.3.1 in data 21 dicembre 1939-XVIII e 28 maggio 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 24 posti di disegnatore tecnico aggiunto nel personale civile dei disegnatori tecnici per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11°, gruppo *B*, dell'ordinamento gerarchico, divisi per le seguenti specialità:

Disegnatore meccanico	n.	9
Disegnatore navale	n.	15
Totale	n.	24

Qualora il numero dei posti messi a concorso per una delle specialità non fosse ricoperto per mancanza di concorrenti o di candidati idonei nella rispettiva graduatoria, i concorrenti per l'altra specialità che fossero risultati idonei ma non compresi nei vincitori del concorso potranno ottenere la nomina, nell'ordine di apposita graduatoria generale, ai posti vacanti, salvi, in questo caso, i diritti dei candidati idonei che si trovino nelle condizioni indicate dal successivo articolo 9.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di razza non ebraica che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati al n. 6 del seguente articolo 4 e, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di anni 31.

Detto limite massimo di età è elevato:

ad anni 36, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

ad anni 39 per coloro che siano invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero o che siano decorati al valore militare o promossi di grado militare per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932 del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a' termini del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di anni 31 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alle lettere *b*) e *c*) e tutte con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni;

c) a 39 anni per gli aspiranti che siano soci di diritto dell'Unione Fascista per le famiglie numerose ai sensi del R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica, anche per il servizio in colonia, che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 dovranno pervenire al Ministero della Marina (Direzione generale dei personali civili - divisione personali civili - Sezione 2ª), non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere in via eccezionale un termine ulteriore per regolarizzarne la documentazione.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione comprese le Colonie dell'Africa Italiana e i Possedimenti dell'Egeo;

d) le specialità per le quali intendono concorrere;

e) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

I candidati dovranno inoltre dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

Le domande degli invalidi di guerra, per la causa nazionale, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per le operazioni belliche compiute in servizio non isolato all'estero, debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante la iscrizione del candidato al Partito nazionale fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Per i candidati iscritti al Partito nazionale fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, il certificato anzidetto dovrà essere ratificato dall'Eccellenza il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P. N. F. dovranno essere firmati dal Segretario del P. F. S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica dell'E. il Ministro Segretario del P. N. F. o di un Vice segretario.

I candidati ex combattenti non iscritti al P. N. F. potranno essere ammessi al concorso a condizione che comprovino di aver presentato domanda di iscrizione al P. N. F., ma la loro eventuale nomina è in ogni caso subordinata all'accettazione della domanda medesima.

3) certificato di cittadinanza italiana.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di buona condotta, morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del comune ove l'aspirante risiede;

6) diploma originale o copia autentica di licenza di istituto nautico (sezione macchinisti o costruttori) o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale o agrimensura), o di istituto industriale o di liceo scientifico.

Non saranno ritenuti sufficienti i certificati.

Sono ammessi quali titoli di studio equipollenti i diplomi di licenza di liceo classico, liceo artistico, Istituto Tecnico Commerciale, Istituto Magistrale, purchè i candidati che ne siano in possesso dimostrino, mediante apposito certificato, di avere esercitato la professione di disegnatore per almeno un anno.

7) copia dello stato di servizio militare con l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex-combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero.

Coloro che non hanno prestato servizio militare produranno il certificato di esito di leva.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani dei caduti di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del comune di loro abituale residenza;

8) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

9) i candidati coniugati dovranno presentare il certificato di matrimonio dal quale risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione Ministeriale di cui agli artt. 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938 n. 1728 ovvero il matrimonio fu celebrato in difformità degli artt. 2 e 3 del citato R. decreto.

I candidati che abbiano figli viventi dovranno presentare anche lo stato di famiglia.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiale delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 3, 4 e 5, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati che risiedono nelle Colonie, potranno presentare nel termine fissato la sola domanda di ammissione al concorso, salvo ad integrarla con i prescritti documenti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero.

I candidati che risiedono all'estero potranno produrre i documenti prescritti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale, fermo l'obbligo di presentare in termine la domanda di ammissione.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della Marina e sarà così composta:

presidente: un generale o colonnello G. N.;

membri: due ufficiali superiori G. N., due funzionari della carriera amministrativa di cui uno di grado non inferiore all'ottavo, un capo disegnatore tecnico principale per ciascuna specialità.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal funzionario di carriera amministrativa membro della Commissione, meno elevato in grado.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche, grafiche o orali, giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960, del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale per ciascuna materia non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova per il relativo coefficiente, sommando i prodotti così ottenuti e rapportando infine la somma totale in ventesimi.

Per la matematica il prodotto anzidetto si ottiene moliplicando la media dei punti riportata nelle due prove (orale e scritta) per il relativo coefficiente.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924 n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918 e di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'articolo 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e degli orfani dei cittadini che in servizio militare non isolato all'estero, sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

e) nell'art. 1 della legge 20 marzo 1940, n. 233 a favore di coloro che siano soci di diritto dell'Unione Fascista per le Famiglie numerose.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato, capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 802,36 lorde oltre la eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Numero delle materie	MATERIE DI ESAMI	Coefficiente (1)	Se l'esame è scritto, orale o grafico
1	Composizione italiana	2	Scritto (2)
2	Lingue estere	1	Scritto (2) (3) (5)
3	Matematica	3	Scritto (2) o orale
4	Fisica e chimica	2	Orale
5	Nozioni speciali	2	Orale
6	Disegno	3	Grafico (4)
7	Nozioni amministrative, corporative e di statistica	1	Orale

(1) I coefficienti non si applicano per stabilire l'ammissione alle prove orali, ma soltanto per formare la graduatoria degli idonei.

(2) La durata delle prove scritte è fissata in sei ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi

(3) Per le prove facoltative il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di sapere almeno tradurre dalla lingua estera in lingua italiana un brano tratto da un giornale o da una rivista tecnica.

(4) La durata della prova grafica è stabilita dalla Commissione che potrà distribuirne l'esecuzione in tre giornate.

(5) Per le prove facoltative la durata sarà fissata dalla Commissione.

MATERIA N. 1.

Composizione italiana.

Svolgere un tema di argomento attinente alla vita professionale.

MATERIA N. 2.

Lingue estere.

Obbligatoria la traduzione in italiano dal francese e facoltativa quella dall'inglese o dal tedesco.

MATERIA N. 3.

Matematica

a) Prova scritta:

Risoluzione di un problema di aritmetica od algebra e di uno di geometria o trigonometria in base ai programmi sotto indicati.

b) Prova orale:

1) I numeri interi. Le tre operazioni dirette e le prime due inverse.

2) Divisibilità. Cenni sui numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo.

3) Numeri frazionari. Principali proprietà ed operazioni su di essi.

4) Potenza di un numero. Potenza con esponente intero positivo, negativo o nullo.

5) Radice quadrata dei numeri frazionari positivi. Calcolo di radicali. Potenze con esponente frazionario.

6) Frazioni e numeri decimali. Operazioni relative.

7) Sistema metrico decimale. Misura di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.

8) Cenni sui numeri complessi

9) Proporzionalità tra le grandezze. Regole del 3 semplice e del 3 composto.

Algebra:

1) Espressioni letterali. Operazioni su i monomi e polinomi interi.

2) Trasformazioni e semplificazioni di espressioni algebriche. Calcolo dei valori di esse, per particolari valori delle lettere.

3) Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzioni delle equazioni di primo grado ad una incognita.

4) Sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado.

5) Equazioni di secondo grado a una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado.

6) Sistemi semplici di equazioni di grado, superiore al primo. Problemi di secondo grado.

7) Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base dieci. Uso delle tavole ed applicazioni.
8) Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica delle funzioni.

N.B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del su indicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

Geometria piana:

1) Nozioni preliminari. Rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.
2) Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrato, parallelogramma, rettangoli, trapezi, poligoni. Misure delle rette e misure degli angoli.
3) Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circoscrivibili. Poligoni regolari.
4) Equivalenza di figure piane. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini.
5) Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1) Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.
2) Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.
3) Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.
4) Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.
5) Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria piana:

Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche, definizioni. Principali relazioni tra le linee trigonometriche. Tavole logaritmiche, trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva:

Nozioni. Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sezioni piane, sviluppo e intersezioni di poliedri, cilindri, coni, ecc.

N. B. — Il candidato dovrà anche dar prova di possedere cognizioni elementari di statistica.

MATERIA N. 4.

Fisica ed elementi di chimica.

Fisica ed elementi di meccanica:

1) Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.
2) Forze: composizione delle forze; Coppie: composizione delle coppie.
3) Corpi solidi rigidi. Macchine semplici.
4) Gravità: centro di gravità. Caduta dei gravi liberi e sopra un piano inclinato. Pendolo.
5) Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia.

Idrostatica:

6) Corpi liquidi. Pressione dall'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

Aerostatica:

7) Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe. Cenni sulla navigazione aerea.

Ottica:

8) Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura
9) Riflessioni della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti.
10) Strumenti ottici ed in particolare i canocchiali. Cenni di spettroscopia.

Termologia:

11) Temperatura e calore e loro misura. Calore specifico. Equivalenza di calore e lavoro. Sorgenti di calore.
12) Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamento di stato fisico.

Acustica:

13) Produzione del suono. Propagazione del suono nei vari mezzi a disposizione per facilitarla. Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza, interferenze.

Elettricità e magnetismo:

14) Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magnetostatica. Elettroforo di Volta e macchina elettrica ad induzione. Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche, chimiche. Misura della corrente. La pila e l'accumulatore.
15) Campo magnetico terrestre e declinazione e inclinazione magnetica.
16) Induzione elettro-magnetica. Rocchetto di induzione. Alternatore e dinamo. Trasformatore di corrente alternata. Motori a corrente continua ed a corrente alternata.
17) Applicazione della corrente elettrica al trasporto dell'energia, illuminazione, telegrafia e telefonia. Radiotelegrafia.

Elementi di chimica:

1) Cenno sui vari fenomeni naturali.
2) Leggi delle combinazioni. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica, e molecolare
3) Pesi atomici e pesi molecolari.
4) Simboli e formule. Equazioni. Regole di nomenclatura.
5) Ossigeno ed azoto. Aria atmosferica. Combustione, fiamma.
6) Ozono ed acqua ossigenata.
7) Cloro ed acido cloridrico.
8) Zolfo ed idrogeno solforato. Acidi solforoso e solforico.
9) Ammoniaca. Acidi nitroso e nitrico.
10) Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati.
11) Carbonio e silicio e loro composti ossigenati.
12) Generalità sui metalli e sulle leghe.
13) Provenienza, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti.
14) Ossidi, idrati e sali più notevoli.

MATERIA N. 5.

Nozioni speciali.

Disegnatori navali:

1) Cenni sui diversi tipi di navi, sia mercantili che da guerra, sia a vapore che a vela. Galleggianti diversi. Registri di classificazione.
2) Cenni sommari sulle navi in legno. Cenni sullo scopo, sulla disposizione e struttura delle varie parti che compongono lo scafo.
3) Cenni sommari sulla velatura e sulla distribuzione di essa tra i diversi alberi. Piani di velatura. Centro velico.
4) Navi di ferro. Cenni sullo scopo e sulla disposizione e struttura delle varie parti che compongono lo scafo. Struttura longitudinale e trasversale. Applicazione del registro italiano.
5) Cenni sullo scopo e sulle disposizioni generali dei principali accessori di allestimento e delle principali installazioni interne delle navi.
6) Cenni sullo scopo del tracciamento alla sala e modo di formarlo.
7) Nozioni sull'equilibrio dei galleggianti. Centro di carena e metacentro. Condizioni di stabilità. Momenti e bracci di stabilità. Curve di stabilità.
8) Esposizione dei metodi per eseguire i calcoli di spostamento, e di stabilità per la ricerca delle posizioni del centro di carena, del metacentro trasversale e del metacentro longitudinale.
9) Cenni sulla propulsione delle navi, sulla resistenza dei fluidi del movimento e sulla resistenza delle navi al modo diretto. Metodo Eroude.
10) Cenni sulle proprietà fisiche e meccaniche dei principali materiali impiegati nelle costruzioni navali. Ferro, acciaio per costruzioni navali, rame, bronzo, ottone, zinco, legnami, resine, pitture, ecc.
11) Nozioni sulla resistenza dei materiali, azioni deformanti. Trazioni, compressioni, taglio torsione, flessione ed azioni combinate.
Applicazioni per casi semplici di costruzioni.
12) Concetto generale del funzionamento dell'apparato motore composto di una nave. Propulsori.
13) Cenni generali sulle motrici principali. Nomenclatura delle varie parti di esse e dei loro accessori.
14) Cenni generali sulle caldaie di vario tipo. Nomenclatura delle varie parti di esse e dei loro accessori.
15) Cenni generali sui condensatori ad iniezione ed a superficie.
16) Cenni generali sulle varie tubolature. Nomenclatura delle loro parti ed accessori.
17) Cenni sulle motrici ausiliarie delle navi. Nomenclatura delle loro parti ed accessori.
18) Cenni sui motori a combustione interna ed a scoppio.

Disegnatori meccanici:

1) Cenni sul funzionamento del vapore delle motrici termiche. Pressione. Espansione. Distribuzione. Potenza indicata. Indicatore di Watt. Potenza effettiva. Freni dinamometrici. Torsiometri.
2) Produzione del vapore. Fornelli. Griglie. Polverizzatori Combustibili. Tiraggio naturale ed artificiale.
3) Caldaie tubolari. Caldaie e tubi d'acqua sia di tipo pesante che di tipo leggero. Pregi e difetti relativi. Accessori delle caldaie. Cenni sui surriscaldatori.

4) Tipi principali dei motori marini, cilindri, incastellature, fondazioni, cuscinetti. Organi di trasmissione del movimento. Organi esterni ed interni dalla distribuzione del vapore. Accessori. Volani e regolatori delle macchine tipo terrestre.

5) Condensatori ad iniezione ed a superficie. Pompe d'aria di circolazione.

6) Tubolatura del vapore, valvole ed accessori.

7) Motori a combustione interna ed a scoppio. Descrizione. Nomenclatura. Funzionamento.

8) Propulsori. Alberi portaelica ed astucci. Cuscinetti reggispinta.

9) Macchine ausiliarie. Pompe. Eiettori. Servomotori del timone. Argani e verricelli. Complessi elettrogeneratori. Distillatori. Trasmettitori d'ordini.

10) Cenni sul proporzionamento dei principali organi degli apparati motori.

11) Nozioni sulla resistenza dei materiali. Azioni deformanti. Trazione, compressione, taglio, flessione, torsione ed azioni combinate. Applicazioni ed organi elementari di apparati motori.

12) Tipi di navi di guerra e mercantili. Nomenclatura generale delle navi.

13) Navi in legno ed in ferro. Nomenclatura delle varie parti delle strutture.

14) Cenni sommari sulla velatura e nomenclatura relativa.

15) Cenni sommari degli accessori di allestimento. Scopo e nomenclatura delle varie parti.

MATERIA N. 6.

Disegno.

Disegnatori navali:

a) Esecuzione di un disegno di nave o di parte di essa in base a rilevato del tracciato alla sala o ad elementi dati.

b) Rilievo dal vero o da un modello di estesa parte di nave.

Disegnatori meccanici:

Esecuzione di un disegno di parti di macchine o caldaie, con speciale riguardo agli apparati marini rilevato dal vero, oppure da bozzetti quotati o da norme stabilite e date dalla Commissione.

MATERIA N. 7.

Nozioni amministrative, corporative e di statistica.

1) Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato. Ordinamento dell'Amministrazione militare marittima. Conoscenza delle disposizioni regolamentari e legislative circa lo stato economico e giuridico degli impiegati statali.

2) Principi elementari sull'Ordinamento Corporativo dello Stato. Carta del Lavoro. Associazioni sindacali. Federazioni. Confederazioni. Corporazioni. Consiglio Nazionale delle Corporazioni. Il contratto collettivo di lavoro. Disciplina dei conflitti collettivi di lavoro. La Magistratura del lavoro. I reati collettivi di lavoro.

Cenni sulle disposizioni legislative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazione degli operai.

3) Elementi di statistica.

Roma, addì 1° settembre 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

(3970)

REGIA PREFETTURA DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Vista la nota in data 24 settembre 1940-XVIII, n. 29974 San. con la quale la Regia prefettura di Pavia trasmette i verbali della Commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza al 30 novembre 1938 e di cui al bando approvato con decreto n. 20276 del 30 dicembre 1938;

Vista la graduatoria delle concorrenti ai posti vacanti in questa formata dalla predetta Commissione;

Visto il combinato disposto degli articoli 36 e 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 2265, e l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1938 e di cui al bando 30 dicembre 1938 così come predisposta dalla Commissione giudicatrice e qui di seguito ripetuta:

1)	Pizzi Giulia	punti 64,57
2)	Ferrari Iclea	» 61,86
3)	Marchiori Renata	» 61,78
4)	Scaramuzza Gina	» 60,25
5)	Soncini Anna	» 59,64
6)	Tinelli Maria	» 58,49
7)	Torselli Luisa	» 57,43
8)	Binelli Delfina	» 56,87
9)	Negroni Antonietta	» 55,27
10)	Prandini Alma	» 55,23
11)	Grassi Luisa	» 54,56
12)	Lavelli Maria	» 54,33
13)	Gatta Luisa	» 53,93
14)	Mazzoni Jole	» 51,43
15)	Alpeggiani Giuseppina	» 51,05
16)	Fochi Maria	» 50,91
17)	Pugni Rosa	» 50,77
18)	Riccardi Maria	» 50,71
19)	Carattini Adele	» 50,16
20)	Della Martina Antonietta	» 49,29
21)	Dancini Cerci Teresa	» 48,15
22)	Buttafava Maria	» 47,25
23)	Colombo Maria	» 46,95
24)	Freschi Rosa	» 46,86
25)	Frisieri Italia	» 44 —
26)	Lacchini Iolanda	» 43,72

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei comuni di Piacenza, Monticelli d'Ongina, Coli e Vernasca.

Piacenza, addì 8 ottobre 1940-XVIII

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il proprio decreto pari numero e data che approva la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1938 e di cui al bando in data 30 dicembre 1938,

In base al combinato disposto degli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 24, 55 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la circolare 8 aprile 1935, n. 20400, del Ministero dell'interno, Direzione generale della sanità;

Decreta:

Le seguenti candidate, risultate idonee nel concorso per il conferimento dei posti di ostetriche condotte vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1938-XVII sono designate per la nomina al posto a fianco di ciascuna di essere indicato:

1) Pizzi Giulia, Piacenza, secondo quartiere urbano;
2) Ferrari Iclea, Vernasca;
3) Marchiori Renata, Piacenza, S. Antonio a Trebbia;
4) Scaramuzza Zina, Monticelli d'Ongina, condotta di S. Nazzaro d'Ongina, 2° reparto;
5) Binelli Delfina, Coli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei comuni di Piacenza, di Monticelli, di Vernasca e di Coli.

Piacenza, addì 8 ottobre 1940-XVIII

Il Prefetto

(3985)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.